

AVVISO

ISTITUZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per Servizi Elettorali, con circolare n. 65/2026 del 15/10/2026, ha comunicato che come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante “disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L'articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Referendum di cui all'art. 75 e 138 della Costituzione”.

APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art.8, comma 1). **Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.**

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in **una regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco:

- gli elettori che per motivi **di studio o di lavoro** sono temporaneamente domiciliati in un Comune di una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno **nove mesi** (art.8,co.2 e 3);
- gli elettori che, **per motivi di cura**, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno **tre mesi** nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste sono iscritti. (art.8,co.4);
- gli elettori **caregiver familiari** ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno **tre mesi** nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune

appartenere ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art.8,co.5, primo periodo);

- gli elettori che in qualità di **genitori o familiari conviventi di un minore** che, per un periodo di almeno **tre mesi**, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti(art.8,co.5, secondo periodo).

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

CATEGORIE DI “ FUORI SEDE	TERMINE PER LA DOMANDA	CONSULTAZIONI INTERESSATE
STUDIO O LAVORO, CONDIZIONE GIA' IN ESSERE (COMMA 2)	ENTRO IL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO	QUELLE DELL'ANNO SUCCESSIVO
STUDIO O LAVORO CONDIZIONE SORTA DOPO IL 31 DICEMBRE (COMMA3)	ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA IN CUI SONO SODDISFATTI I REQUISITI E COMUNQUE NON OLTRE IL 45° GIORNO ANTECEDENTE LA CONSULTAZIONE	QUELLE DELL'ANNO IN CORSO
MOTIVI DI CURA: CAREGIVER FAMILIARI, GENITORI O FAMILIARI CONVIVENTI DI MINORI SOTTOPOSTI A TERAPIA O TRATTAMENTO MEDICO IN STRUTTURE SANITARIE FUORI REGIONE (COMMA 4 E 5)	NON OLTRE IL 45° GIORNO ANTECEDENTE LA CONSULTAZIONE	QUELLE DELL'ANNO IN CORSO

Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha la durata annuale:
l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata **al Comune di temporaneo domicilio**, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene indirizzo completo del temporaneo domicilio e eauspicabilmente, un recapito di posta elettronica.

In allegato si pubblica un modello di domanda, in formato pdf editabile, da inviare a :

protocollogiardininaxos@pec.it o consegnare a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Giardini Naxos. Piazza Abate Cacciola.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia di documento di riconoscimento,

- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione di un datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa e durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'art.76 dello stesso decreto e i previsti controlli dell'art. 71.

REVOCA

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).

Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale perchè rimuova l'annotazione.

ATTESTAZIONE DI AMMISSIONE AL VOTO

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio, verificato i requisiti e gli adempimenti richiesti, rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata (comma, 8). L'attestazione può essere inviata anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici.

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma,12);

L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (comma,11) e la tessera elettorale personale o l'attestato rilasciato dal Sindaco a norma dell'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.